




Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Decisioni amministrative consiliari



*Al Presidente della II Commissione  
Consiliare permanente*

*Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari*

*Al Segretario della Giunta Regionale*

SEDE

*Oggetto: Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 24.07.2014*

*L.R. 30 Aprile 2002, n.7, art. 47 comma 3, lettera a)- Riconoscimento debiti fuori bilancio - sentenza n. 1452/14 - Reg.Gen. n. 1533/2013 resa dal Tribunale Amministrativo della Campania Sezione Quinta. Giudizio: Comune di Durazzano c/Regione Campania Pratica Avv.ra C.A. \231\13 Riconoscimento debito fuori bilancio per euro 2.650,00*

REG. GEN. n. 1111/II

*Si assegna il provvedimento in oggetto a:*


*Il Commissione Consiliare permanente per l'esame.*

*Trattandosi di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, codesta Commissione ai sensi dell'art. 101 comma 2 del regolamento interno del Consiglio, si esprimerà nel termine di 20 giorni dalla data in cui sarà notificato il presente atto.*

*Il Dirigente dell' U.D.  
Avv. Magda Fabbrocini*

*Capo Dipartimento Segreteria Legislativa  
Dott. Carlo D'Orta*

*Il Presidente  
Pietro Foglia*





Giunta Regionale della Campania

ATTIVITÀ AMM.VA  
REG. GEN. N. ...111.../II

**Delibera di Giunta**

Dipartimento:

**Dipartimento delle Politiche Territoriali**

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
286	24/07/2014	53	8	10

**Oggetto:**

Legge Regionale 30 Aprile 2002, n. 7, art.47 Comma 3) Lettera A) - Riconoscimento debiti fuori bilancio. Sentenza N. 1452/14 - Reg.Gen. N. 1533/2013 - Resa dal Tribunale Amministrativo della Campania Sezione Quinta. Giudizio: Comune di Durazzano c/Regione Campania. Pratica Avvocatura C.A./231/13. Riconoscimento debito fuori bilancio per euro 2.650,00.

**Dichiarazione di conformità della copia cartacea:**

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

**Estremi elettronici del documento:**

Consiglio Regionale della Campania

Documento Primario : B516720CF7DFDB6C56E641CAE3A0EFB55CF6CF

**Prot. Gen. 2014.0016023/A**


Allegato nr. 1 : 746D0CC73703C4686B305EEC4DB71FC00B57E85E

Del: 30/07/2014 09 33 37

Da: CR A SERDA

Allegato nr. 2 : 08D5B2A7A40028222CBDC216F83BF8C03CBED804

Frontespizio Allegato : 89D0AC3DFEF20DDBFA0733EC6A46F2ED6EA7C48D



Data, 25/07/2014 - 13:47

Pagina 1 di 1


2.650,00



Assessore

Assessore Cosenza Edoardo

Assessore Giancane Gaetano



Dipartim.

Direzione G.

53

8

55

13

# Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

ATTIVITÀ AMM.VA

SEDUTA DEL

24/07/2014

REG. GEN. N. 1111...../II

## PROCESSO VERBALE

Oggetto :

*Legge Regionale 30 Aprile 2002, n. 7, art.47 Comma 3) Lettera A) - Riconoscimento debiti fuori bilancio. Sentenza N. 1452/14 - Reg.Gen. N. 1533/2013 - Resa dal Tribunale Amministrativo della Campania Sezione Quinta. Giudizio: Comune di Durazzano c/Regione Campania. Pratica Avvocatura C.A./231/13. Riconoscimento debito fuori bilancio per euro 2.650,00.*

1)	Presidente	Stefano	CALDORO
2)	Vice Presidente	Guido	TROMBETTI
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA
4)	"	Bianca Maria	D'ANGELO
5)	"	Gaetano	GIANCANE
6)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA
7)	"	Severino	NAPPI
8)	"	Daniela	NUGNES
9)	"	Giovanni	ROMANO
10)	"	Ermanno	RUSSO
11)	"	Pasquale	SOMMESE
12)	"	Sergio	VETRELLA
	Segretario	Maria	CANCELLIERI

PRESIDENTE

ASSENTE

ASSENTE

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0016023/A

Del: 30/07/2014 09.33.37

Da: CR A: SERDA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

#### **PREMESSO:**

- a. che con ricorso, iscritto al Registro Generale n. 1533/2013, notificato alla Regione Campania in data 06/05/2013 e con i motivi aggiunti, notificati il 12/06/2013, Il Comune di Durazzano, in persona del Sindaco pro-tempore, citava in giudizio la Regione Campania per l'annullamento di:
  - Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 775/2012 avente per oggetto "piano regionale delle attività estrattive- delimitazione della nuova area suscettibile di nuove estrazioni c.12 BN e del comparto estrattivo c.12 BN 01 dell'area di riserva s.33 Bn nel comune di Durazzano, gruppo merceologico: calcare-litotipo: calcare da calce";
  - Allegato A alla suddetta delibera di G.R. recante la relazione "Individuazione comparto estrattivo";
  - Delibera di G.R. n.562/2011 avente ad oggetto "Aggiornamento del P.R.A.E. con la specificazione di una riserva di fabbisogno per il calcare da calce";
  - Attività istruttoria del procedimento amministrativo con cui, in accoglimento delle istanze della Società MOCCIA Industria Spa si è individuato un nuovo comparto estrattivo nell'area di riserva S33-BN del PRAE, alla località Fossa delle nevi del comune di Durazzano;
- b. che con Sentenza n. 1452/14, depositata in cancelleria e pubblicata in data 07/03/2014, il T.A.R. Campania ha accolto, in parte, il ricorso proposto dal Comune di Durazzano, in persona del Sindaco pro-tempore, condannando la Regione Campania al pagamento, in favore del Comune ricorrente, della somma di € 2.000,00 per spese di lite oltre al rimborso del contributo unificato dallo stesso anticipato;
- c. che l'Avvocatura Regionale - Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario - ha trasmesso al Genio Civile di Benevento il testo integrale della citata Sentenza con nota prot. n. 0181400 del 13/03/2014;

#### **RILEVATO**

- a. che le spese di lite, così come liquidate nella sentenza n. 1452/14 del T.A.R. Campania, ammontano complessivamente ad € 2.650,00 di cui:
  - € 2.000,00 per spese giudiziali
  - € 650,00 per contributo unificato
- b. che tale debito, per le sue caratteristiche costitutive, cioè formatosi a seguito dell'emanazione da parte dell'autorità giudiziaria (Tribunale Amministrativo Regionale della Campania) della sentenza 1452/14 depositata in cancelleria e pubblicata in data 07/03/2014, è privo del relativo impegno di spesa e, pertanto, è da considerarsi un "*debito fuori bilancio*" così come esplicitato anche dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1731 del 30.10.2006.

#### **CONSIDERATO:**

- a. che per la regolarizzazione della somma da pagare di € 2.650,00 in esecuzione della sentenza n. 1452/14 del T.A.R. Campania occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio;
- b. che l'art. 47, comma 3, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 stabilisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- c. che la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione devono essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione;
- d. che la Giunta Regionale della Campania, con atto deliberativo n.1731 del 30.10.2006 ad oggetto: "*Iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale*", ha fornito agli Uffici gli indirizzi e le direttive per l'istruzione delle pratiche relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
- e. che il Consiglio Regionale, con L.R. n. 3 del 16/01/2014, ha approvato il "Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014 - 2016", pubblicata sul BURC n. 4 del 17/01/2014;
- f. con Legge Regionale n. 4 del 16/01/2014, il Consiglio Regionale ha approvato le "Disposizioni per la formazione del Bilancio Regionale annuale 2014 e pluriennale 2014 - 2016 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2014", pubblicata sul BURC n. 4 del 17/01/2014;
- g. che con Delibera di Giunta Regionale n. 92 del 01/04/2014 è stato approvato il Bilancio gestionale per gli anni 2014, 2015 e 2016
- h. che nel bilancio 2014 è previsto il capitolo n. 124 collegato alla Missione 20 - Programma 03 - Titolo 1, della spesa denominato "Pagamento debiti fuori bilancio", la cui gestione è attribuita alla D.G.13 "Risorse Finanziarie" del Dipartimento 55 "Risorse finanziarie, umane e strumentali";
- j. che nel bilancio 2014 è previsto il capitolo di spesa n. 160 collegato alla Missione 08 - Programma 01 - Titolo 1, denominato "Pagamento debiti fuori bilancio" di cui all'art. 47 L.R. n. 7/2002 di competenza della D.G. 08 - "Lavori Pubblici e Protezione Civile" del Dipartimento 53 - "Politiche Territoriali";
- k. che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 16, lettera d) della L.R. n. 6/2013, è autorizzata ad apportare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei programmi appartenenti a missioni diverse, limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio;
- l. che l'art.1, co.12, lettera h) della legge finanziaria regionale n.5/2013, sostituendo il comma 5 dell'art.47 della L.R. n.7/02, aggiunto con l'art.22 della L.R. 1/2008, ha disposto che le proposte della Giunta regionale di riconoscimento di debiti fuori bilancio sono sottoposte al Consiglio regionale il quale deve necessariamente assumere le determinazioni di

competenza, entro sessanta giorni dalla ricezione delle stesse. Decorso inutilmente tale termine, le proposte saranno inserite nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio utile;

#### **RITENUTO:**

a. che si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art.47 comma 3 della Legge Regionale n.7/2002, al riconoscimento del "debito fuori bilancio" per un importo complessivo di € 2.650,00;

b. che a tanto si possa provvedere dotando il capitolo di spesa 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, denominato "Pagamento debiti fuori bilancio" di cui all'art. 47 L.R. n. 7/2002 di competenza della D.G. 08 "Lavori Pubblici e Protezione Civile" del Dipartimento 53 "Politiche Territoriali" di uno stanziamento in termini di competenza e cassa di € 2.650,00, mediante prelevamento di una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124, collegato alla Missione 20 – Programma 03 – Titolo 1, rientrante nella competenza della D.G.13 "Risorse Finanziarie" del Dipartimento 55 "Risorse finanziarie, umane e strumentali" ed avente sufficiente disponibilità, identificati secondo le classificazioni di bilancio di seguito riportate:

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	IV Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio	SIOPE gestionale
0124	20.03.1	110	1.10.01.01.000	01.1	4	1.10.01	1913
0160	08.01.1	110	1.10.05.04.000	06.2	4	1.09.01	1913

c. che gli atti amministrativi di liquidazione relativi a tale debito devono essere coerenti con la norma di cui all'art. 47, comma 3, della legge regionale n. 7/2002 e s.m.i.;

d. che, pertanto, prima della liquidazione si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della legge regionale n. 7/2002 e s.m.i., al riconoscimento dell'importo di € 2.650,00 appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio";

e. di poter demandare alla Direzione Generale 53-08 il conseguente atto di prenotazione di impegno della predetta somma di € 2.650,00 da assumersi sul capitolo 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;

f. che, allo scopo di evitare all'Ente ulteriore aggravio di spesa per l'effetto di una eventuale esecuzione forzata appare opportuno procedere ad una sollecita liquidazione del dovuto;

#### **VISTO:**

a. la Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;

b. la Legge Regionale n. 3 del 16/01/2014;

c. la Legge Regionale n. 4 del 16/01/2014;

d. la D.G.R. n. 92 del 01/04/2014;

e. la sentenza n. 1452/14, depositata in data 07/03/2014, del Tribunale Amministrativo della Campania;

f. la D.G.R. n. n.1731 del 30.10.2006;

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

#### **DELIBERA**

1. Di proporre al Consiglio Regionale di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, in esecuzione della Sentenza n. 1452/2014 del T.A.R. Campania il debito complessivo di € 2.650,00 (duemilaseicentocinquanta/00), così distinto:

1.1. € 2.000,00 per spese processuali ed € 650,00 per rimborso del contributo unificato da riconoscere a favore del Comune di Durazzano (P.I. 80001960629);

2. Di allegare la scheda di rilevazione di partita debitoria che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 1, comma 16, lettera d), della L.R. n. 6 del 06/05/2013, una variazione compensativa tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei programmi appartenenti a missioni diverse limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio, afferente ai capitoli di spesa di seguito riportati:

3.1. capitolo 124 collegato alla Missione 20 – Programma 03 – Titolo 1, avente la seguente denominazione "Pagamento debiti fuori bilancio" riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per € 2.650,00;

3.2. capitolo 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, avente la seguente denominazione "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 L.R. n. 7/2002 di competenza della D.G. 08 "Lavori Pubblici e Protezione Civile" del Dipartimento 53 – "Politiche Territoriali" incremento dello stanziamento di competenza e cassa per € 2.650,00;

4. Di demandare alla Direzione Generale 53-08 il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 2.650,00 da assumersi sul capitolo 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
  5. Di incaricare la Segreteria di Giunta per la trasmissione del presente provvedimento, unitamente agli allegati, al Consiglio Regionale per gli adempimenti di competenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
  6. Di trasmettere la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:
    - 6.1. Capo Dipartimento Politiche Territoriali – 53;
    - 6.2. Capo Dipartimento delle Risorse finanziarie, umane e strumentali – 55;
    - 6.3. Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile – 08;
    - 6.4. Direzione Generale Risorse Finanziarie – 13;
    - 6.5. Avvocatura Regionale, anche ai fini della valutazione della sussistenza di eventuali azioni di responsabilità degli atti annullati ed impugnati innanzi all'autorità giudiziaria;
    - 6.6. Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 29 L.R. n. 7/2002;
    - 6.7. UDCP 40 – Ufficio legislativo - U.O.D. Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC;
    - 6.8. Alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 c. 5 legge 289/2002 (Legge Finanziaria).
-



## GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	286	del	24/07/2014	DIPART.	DIR. GEN./DIR. STAFF DIP.	UOD/STAFF DIR. GEN.
				53 55	8 13	10

**OGGETTO :**  
*Legge Regionale 30 Aprile 2002, n. 7, art.47 Comma 3) Lettera A) - Riconoscimento debiti fuori bilancio. Sentenza N. 1452/14 - Reg.Gen. N. 1533/2013 - Resa dal Tribunale Amministrativo della Campania Sezione Quinta. Giudizio: Comune di Durazzano c/Regione Campania. Pratica Avvocatura C.A./231/13. Riconoscimento debito fuori bilancio per euro 2.650,00.*

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE   ASSESSORE		<i>Assessore Cosenza Edoardo Assessore Giancane Gaetano</i>	_____	_____
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		<i>Dr. Giulivo Italo Dr. Rosati Bruno</i>	_____	_____
IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Dr. Mautone Dr. Varriale</i>	_____	_____

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	<b>24/07/2014</b>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		<b>25/07/2014</b>

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:


---




---

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni, è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.







ALLEGATO A

**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
**DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE**  
**U.O.D. 53 - 08 - 10**  
**GENIO CIVILE DI BENEVENTO**  
**Presidio di Protezione Civile**

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio  
SCHEMA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA  
Prat. Avv.ra n.CA/231/13

La sottoscritta Dott.ssa Maria Rosaria Nista, nella qualità di Responsabile del Procedimento, per quanto di competenza

ATTESTA  
quanto segue:

Generalità dei Creditori:

- Comune di Durazzano in persona del Sindaco pro-tempore – P.I./C.F. 80001930629

Oggetto della Spesa:

- Spese processuali.

Tipologia del debito fuori bilancio:

- Sentenza del T.A.R. Campania n. 1452/14 depositata in data 07/03/2014.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Il debito si è formato a seguito del giudizio intrapreso dal Comune di Durazzano in persona del Sindaco p.t. contro la Regione Campania per l'annullamento:

- Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 775/2012 avente per oggetto "piano regionale delle attività estrattive- delimitazione della nuova area suscettibile di nuove estrazioni c.12 BN e del comparto estrattivo c.12 BN 01 dell'area di riserva s.33 Bn nel comune di Durazzano, gruppo merceologico: calcare-litotipo: calcare da calce";
- Allegato A alla suddetta delibera di G.R. recante la relazione "Individuazione comparto estrattivo";
- Delibera di G.R. n.562/2011 avente ad oggetto "Aggiornamento del P.R.A.E. con la specificazione di una riserva di fabbisogno per il calcare da calce";
- Attività istruttoria del procedimento amministrativo con cui, in accoglimento delle istanze della Società MOCCIA Industria Spa si è individuato un nuovo comparto estrattivo nell'area di riserva S33-BN del PRAE, alla località Fossa delle nevi del comune di Durazzano;
- Ricorso per motivi aggiunti successivamente notificato.

Con la Sentenza n. 1452/2014 il T.A.R. Campania accogliendo, in parte, il ricorso ha:  
- annullato la Delibera di Giunta Regionale della Campania n.775/2012, l'allegato A alla suddetta delibera nonché gli atti preordinati del procedimento amministrativo;  
- condannato la Regione Campania alla rifusione, in favore del Comune ricorrente, delle spese di lite oltre al rimborso del contributo unificato dallo stesso;  
Tale debito, pertanto, deriva da sentenza esecutiva per la quale non è stato possibile adottare provvedimenti di assunzione del relativo impegno di spesa prima della sua emanazione da parte dell'Autorità Giudiziaria e può essere collocato tra i così detti "debiti involontari".

Tipi ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza TAR Campania depositata in data 07/03/2014:

SPESE DI LITE	€. 2.000,00
Contributo unificato	€. 650,00
TOTALE	€. 2.650,00

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a. motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio:

- Sentenza del T.A.R. CAMPANIA n. 1452 depositata il 07/03/2014

b. a tutt'oggi, non si è provveduto alla liquidazione delle somme di cui alla Sentenza del TAR Campania n. 1452/2014.

Allega la seguente documentazione:

1. Sentenza T.A.R. Campania n. 1452/2014.

Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Maria Rosaria Nista




Sulla scorta di quanto innanzi attestato, il sottoscritto

CHIEDE

il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 47, comma 3, della Legge Regionale n. 7 del 30/04/2002 e per l'importo complessivo di € 2.650,00-.

Benevento, 04/06/2014

Il Dirigente  
Dott. Geol. Giuseppe Travia





Giunta Regionale della Campania  
Area Generale di Coordinamento  
Avvocatura  
Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario

AREA 04 - SETTORE 02

**INVIATA SOLO VIA FAX**

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0181400 13/03/2014 12.42

Att. : A.G.C.4 Avvocatura

Rep. : 530007 UOD Gestione tecnico-amministrativa...

Classifico : 4.



Alla D.G. per i lavori Pubblici  
e la Protezione Civile (53-08)  
UOD 07 Gestione Tecnico-amministrativa  
delle cave, miniere, torbiere, geotermia  
Centro Direzionale Is A/6  
NAPOLI

UOD 10 Genio Civile di Benevento  
Presidio di Protezione Civile  
Via Traiano, 42  
82100 Benevento  
Fax 0824 48 41 27

All'avv. Lidia Buondanno  
SEDE


Giudizio innanzi al TAR Campania, Sez. IV  
promosso da Comune di Durazzano c/ R.C. ed altri  
Sentenza n. 1452/14 - Pratica n. CA/231/13

Si invitano le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, a far conoscere il proprio motivato parere circa l'opportunità di impugnativa della sentenza del TAR Campania, sez. IV, n. 1452/14 depositata il 07/3/14, allegata in copia, inerente al giudizio in oggetto.

IL COORDINATORE DELL'AREA  
- Avv. Maria d'Elia -

C.P./m.c.

*231/13*



*Att. Palumbo*

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**  
**Napoli**  
**SEZIONE QUARTA**

**Avvocato Difensore:**

Buondonno Lidia

**Presso:**

Buondonno Lidia

Via S.Lucia,81 C/O Avvoc.Reg.Le Napoli

Tel Fax

**Avviso di pubblicazione di sentenza**

(ai sensi dell' art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 07/03/2014 con il n. 1452/2014 ed esito: **Accoglie Dichiara Irrricevibile.**

**Numero Registro Generale: 1533/2013**

Parti	Avvocati
Comune Di Durazzano In Persona Del Sindaco P.T.	Perifano Luigi Diego


**Contro:**

Parti	Avvocati
Regione Campania In Persona Del Presidente P.T. , ed altri	Buondonno Lidia

Napoli, 1

Il Direttore di Segreteria

REGIONE CAMPANIA  
**Prot. 2014. 0170033** 10/03/2014 13,31  
 Miss. : TAR NR 4  
 Ass. : A.B.C.4 Avvocatura





R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1533 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:  
Comune di Durazzano in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Diego Perifano, con cui elett.te dom. in Napoli, via Toledo 156 c/o Avv. R. Soprano;

*contro*

Regione Campania in persona del Presidente p.t. della GR., rappresentato e difeso dall'avv. Lidia Buondonno, con cui elett.te dom. in Napoli, via S. Lucia, 81 C/O Avvocatura regionale;

*nei confronti di*

Moccia Industria S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Silvano Tozzi, Luca Tozzi, con domicilio eletto presso Silvano Tozzi in Napoli, via Toledo, 323;

*e con l'intervento di*

ad adiuvandum:

Comune di Sant'Agata de' Goti in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Diego Perifano, con cui elett.te dom. in Napoli, via Toledo 156 c/o Avv.R.Soprano;  
Associazione Viviamo Durazzano, Acheoclub D'Italia-Sede di Sant'Agata de' Goti, Claudio Francesco Scarpa, Associazione Benevento e Valle di Suessola Bene Comune, Associazione No Cava Durazzano, rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Adinolfi, con cui elett.te dom.no in Napoli, via Parco Margherita 34 St. Caserta;

*per l'annullamento*

quanto al ricorso principale:

della delibera della Giunta regionale della Campania n.775/2012 avente oggetto "piano regionale delle attività estrattive - delimitazione della nuova area suscettibile di nuove estrazioni c.12 BN e del comparto estrattivo c.12 BN 01 nell'area di riserva s.33 BN nel comune di Durazzano gruppo merceologico: calcare- litotipo: calcare da calce".

Dell'allegato A alla suddetta delibera di GR recante relazione Individuazione comparto estrattivo; della delibera di GR n. 562/2011 avente ad oggetto Aggiornamento del PRAE con la specificazione di una riserva di fabbisogno per il Calcare da calce;

dell'attività istruttoria del procedimento amministrativo con cui, in accoglimento delle istanze della società Moccia Industria S.p.A. si è individuato un nuovo comparto estrattivo nell'area di riserva S33-BN del PRAE, alla località Fossa delle nevi del Comune di Durazzano

e nel ricorso per motivi aggiunti successivamente notificato  
per l'annullamento degli atti di cui sopra .

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;  
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e di Moccia Industria S.p.A.;  
Viste le memorie difensive;  
Visti tutti gli atti della causa;  
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2014 il Cons. Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

Con il ricorso in epigrafe il Comune di Durazzano espone:  
che la società Moccia Industrie, assumendo di gestire nel Comune di Montesarchio (BN) un impianto per la produzione di laterizi ed un calcifico, per la cui continuità produttiva si poneva l'esigenza di estrarre materiale calcareo in siti prossimi ai suddetti stabilimenti industriali, aveva presentato istanza il 14-15.9.2009 alla Regione Campania per la istituzione di un nuovo comparto estrattivo in Comune di Durazzano, Area di riserva S33 ubicata alla località denominata "Fossa delle Nevi" ( al NCT foglio 12 p.lle 28,29 e 30);  
che l'istanza veniva archiviata con atto del 17.12.2010 dal settore provinciale del Genio civile di Benevento, ritenuto che nelle aree oggetto di richiesta doveva escludersi l'esercizio delle attività estrattive per la presenza di vincoli ostatici ;  
che la società Moccia Industria ricorreva avverso il provvedimento in epigrafe, con ricorso RG 1145/2011, nel quale proponeva in seguito motivi aggiunti avverso la successiva nota del genio civile di Benevento del 7.3.2011 ove, nell'individuare un nuovo comparto estrattivo con la sigla S33-BN02, si precisa che al momento trattasi solo di una individuazione preliminare, dovendosi dar corso ancora ad ulteriori adempimenti, e verifiche tecniche ed amministrative. Inoltre ai sensi dell'art. 25 co 2 delle NTA al PRAE, la coltivazione in aree di riserva è avviata quando le cave inattività non sono in grado di soddisfare il fabbisogno provinciale e non vi è possibilità di avviare ulteriori attività estrattive nelle aree suscettibili di nuove estrazioni;  
-di avere impugnato con separato ricorso gli atti già gravati dalla società Moccia Industrie nei citati motivi aggiunti, ritenendoli lesivi della integrità e salubrità del proprio territorio, ed articolando censure di violazione di legge ed eccesso di potere;  
-di avere successivamente appreso della adozione di diversa delibera di GR, la n. 775/2012, nella quale era stata accolta una successiva richiesta della società Moccia Industrie, volta alla individuazione di un nuovo litotipo, denominato calcare dal calce, nell'area di riserva di esso Comune di Durazzano, con approvazione di un nuovo comparto estrattivo .  
In riferimento a tale nuova perimetrazione, il Comune insorge deducendo le seguenti censure:  
- eccesso di potere per difetto di istruttoria : il settore cave della Regione Campania con delibera di GM 562/2011 ha aderito alla richiesta della società di modifica del Piano regionale attività estrattive, introducendo per la Provincia di Benevento un fabbisogno annuo di calcare dal calce, e in data 4.6.2012 ha trasmesso al settore regionale cave la proposta di delibera per la delimitazione di un comparto estrattivo in agro di Durazzano; a tal fine sono stati convalidati in maniera acritica gli studi estrattivi della ditta Moccia secondo i quali nessuno degli altri comparti per la provincia di Benevento soddisferebbe il fabbisogno individuato, in quanto non sarebbe compatibile con la produzione di calce;  
violazione art. 5 NTA del PRA, poiché l'aggiornamento del piano stesso è previsto ogni tre anni, termine da computarsi dopo il primo rinnovo avvenuto nel 2009 e in scadenza solo al 2012;  
violazione art. 9 co 2 PRAE;  
eccesso di potere sotto vari profili: la disposizione richiamata regola la procedura di individuazione del fabbisogno di calcare , regionale, e provinciale, e tale fabbisogno non può essere modificato senza la previa adozione di un regolamento tecnico, del quale la regione Campania non si sarebbe ancora dotata;  
violazione artt. 9 e 24 NTA del PRAE, violazione delle linee guida, eccesso di potere: la determinazione del fabbisogno regionale di materiale, calcolato a livello provinciale, richiede la

considerazione di una serie di fattori indicati dall'art. 9 delle NTA e dalle linee guida dalle quali risulta che per la provincia di Benevento la percentuale di calcare è l' 8,27 % del fabbisogno regionale; attraverso la gravata determinazione si incide sensibilmente su tale percentuale, senza parametri tecnici oggettivi atti ad accreditare tale stima; in particolare l'approvvigionamento della ditta Moccia per il calcificio indicato dalla stessa sarebbe avvenuto in passato e continuerebbe ad avvenire attraverso il materiale estratto dalla cava di S. Rosalia, e dalla stessa accantonato, ancorché la cava sia in via di dismissione;

violazione delle linee guida del PRAE ed eccesso di potere sotto vari profili, atteso che il fabbisogno aggiuntivo di calcare dal calcare richiesto dalla ditta Moccia, pari al 33% del fabbisogno regionale, è stato stimato con modalità difformi da quelle prescritte dal PRAE; la regione nella delibera n. 562/2011 assume che il fabbisogno di calcare dal calcare sarebbe indicato nella relazione illustrativa al PRAE, circostanza inesatta in quanto il PRAE si riferisce ad un fabbisogno per la industria della calce, ma sempre avuto riguardo al materiale "calcare"; in ogni caso si tratta di un dato elaborato dall'Università degli Studi Federico II, dati acquisiti con una metodologia diversa da quella adottata dal PRAE (cfr in tal senso punto 4.5 della relazione illustrativa essendo il primo metodo riferito alle esigenze dei cementifici presenti sul territorio, ed il secondo riferito al fabbisogno dell'edilizia);

eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà: si è stravolto il fabbisogno medio annuo della provincia di Benevento stimato dal PRAE;

violazione legge reg. 54/1985 e 17/1995, stante l'incompetenza della GR a deliberare l'introduzione di un nuovo comparto estrattivo, al di fuori della procedura prevista dall'art. 6 co 2 legge reg. 54/1985: il piano Cave per la provincia di Benevento ( DGR 494/2009) prevede un comparto estrattivo denominato S-25, mentre l'introduzione di un nuovo comparto, con inclusione nello stesso dell'area di riserva S33, è eccedente rispetto al fabbisogno stimato;

il mancato esaurimento dei comparti estrattivi già individuati non consente ulteriori delimitazioni, in ossequio al principio del minimo uso del territorio regionale a tal fine, indicato nelle linee guida del PRAE;

Violazione art. 21 NTA del PRAE, relativamente alle prescrizioni per le aree di riserva; queste indicano le aree libere come ultima scelta tra quelle ove impiantare attività estrattive nelle aree di riserva; tale verifica preventiva è stata del tutto omessa nel caso di specie, ;

Violazione art. 26 co 4 NTA del PRAE; eccesso di potere: le aree di riserva sono quelle zone del territorio regionale da aggredire solo come ultima ratio, e nella specie non è stato rispettato l'ordine prioritario e cronologico indicato dal PRAE;

violazione art. 7 del PRAE, eccesso di potere: sulle particelle confinanti con l'area di cava delimitata insistono vincoli tali da impedire la possibilità di perimetrazione.

Violazione art. 19 NTA del PRAE, in quanto le attività di ricerca del materiale non sono state previamente autorizzate dal Sindaco,

violazione artt. 10 e 25 NTA in quanto le attività di coltivazione possono essere autorizzate solo in favore dei proprietari dei suoli, laddove le particelle interessate dalla delimitazione sono tutte di proprietà aliena;

violazione dell'art. 97 Costituzione; mancata valutazione dell'impatto ambientale della attività e alla salute.

Il Comune insta per il risarcimento danni derivanti al territorio e dalla popolazione dalla prevista attività estrattiva. In via istruttoria ha chiesto che si proceda ad una CTU ed alla acquisizione di tutti gli atti istruttori del procedimento.

Si sono costituiti in giudizio la Regione Campania e la ditta Moccia Industrie S.p.A., che hanno eccepito la inammissibilità della domanda ed infondatezza nel merito.

Sono intervenuti ad adiuvandum il Comune di Sant'Agata de' Goti, deducendo il pregiudizio derivante dall'essere immediatamente contermini al comune ricorrente, l'Associazione Viviamo Durazzano, Acheoclub D'Italia-Sede di Sant'Agata de' Goti, Claudio Francesco Scarpa, Associazione Benevento e Valle di Suessola Bene Comune, Associazione No Cava Durazzano, sostenendo la fondatezza delle ragioni di parte ricorrente.

Con motivi aggiunti successivamente notificati e depositati in data 11.7.2013 , insorgendo avverso gli stessi atti già gravati con il ricorso principale, il Comune di Durazzano ha dedotto ulteriori censure, alla stregua di quanto rilevato nella documentazione depositata in giudizio dalla Regione Campania in uno all'atto di costituzione in data 29.4.2013, motivi consistenti in:

Violazione di legge ( art. 5 co 1 e 9 co 2 delle NTA allegate al PRAE) ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto la specificazione del litotipo calcare dal calce sarebbe dovuta intervenire per effetto di delibera dell'organo competente; tanto è confermato dalla nota regionale settore cave del 25.5.2011 che, a fronte della istanza della ditta Moccia di individuazione di un nuovo litotipo, risponde come ciò comporti una modifica del vigente PRAE. La procedura di revisione del PRAE è specificata dalla delibera di GR n. 992 del 22.5.2009 ove si dà atto che la revisione, previa definizione di apposite linee guida, deve essere demandata ad una commissione appositamente costituita . Inoltre la modifica sarebbe dovuta avvenire a seguito di minuziosa istruttoria, seguita da procedura di Valutazione ambientale strategica, che non risulta sia stata esperita; la stima del fabbisogno di calcare da calce non è avvenuta in alcuna delle modalità indicate dalle linee guida, atteso che la delibera di GR 562/2011 ha fatto riferimento unicamente ad una relazione citata a pag. 32 della relazione illustrativa al PRAE, ma nello stesso non recepita; peraltro il piano fa riferimento al fabbisogno di calcare per l'industria della calce, dovendosi escludere che ciò configuri l'individuazione di uno specifico litotipo nel calcare dal calce; i dati valorizzati ingiustificatamente dalla regione sono rappresentati da uno studio estrattivo dell'università Federico II di Napoli che fa riferimento a criteri esplicitamente disattesi dallo stesso PRAE; violazione artt. 19,21,26 delle NTA del PRAE, poiché non risulta che l'individuazione del comparto ~~de quo sia stata preceduta da uno specifico studio o ricerca estrattiva~~, di competenza della GR, che non si è mai attivata in tal senso: eccesso di potere: l'individuazione del comparto estrattivo sarebbe avvenuta senza adeguata istruttoria, e senza la specifica ricerca estrattiva di cui all'art. 21 co 4 del PRAE, essendosi la Regione limitata e a recepire gli studi estrattivi proposti dalla Moccia industrie. I tecnici del Ministero non hanno indicato in maniera categorica la inidoneità degli altri campioni di calcare prelevati a soddisfare le esigenze della industria della calce della società Moccia; i campioni prelevati per alcuni siti sono in numero statisticamente insufficiente ad essere significativi ai fini della caratterizzazione degli ambiti estrattivi; nella relazione del 21.11.2012 del genio civile di Benevento la relazione della ditta Moccia è stata considerata insufficiente , incompleta e contraddittoria; tuttavia la ditta non ha integrato gli elementi istruttori con analisi chimiche asseverate dal Ministero, ma con analisi di parte sulle quali la Regione si sarebbe inspiegabilmente appiattita; l'attività di prelievo dei campioni è avvenuta in maniera illegittima e irrispettosa delle modalità disegnate dal PRAE;

violazione del principio di buon andamento, eccesso di potere sotto vari profili, mancata considerazione della vocazione turistico ricettiva del Comune di Durazzano, dei danni alla salute derivanti alla popolazione anche per le modalità di estrazione che comportano al produzione di polveri sottili,

In relazione a tali motivi aggiunti , la società Moccia Industrie ha eccepito la irricevibilità per tardività, trattandosi di atti già noti al momento della proposizione del ricorso introduttivo, e la loro infondatezza nel merito. Gli interventori ad adiuvandum hanno insistito per l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti.

La Regione Campania insiste per la reiezione del ricorso .

Alla pubblica udienza del 15.1.2014 il ricorso è stato ritenuto in decisione.

#### DIRITTO

Deve premettersi in punto di fatto , quanto all'iter amministrativo della presente vicenda, che la società Moccia Industrie ha esposto di gestire nel Comune di Montesarchio (BN) un impianto per la produzione di laterizi ed un calcificio, per la cui continuità produttiva si poneva l'esigenza di estrarre materiale calcareo in siti prossimi ai suddetti stabilimenti industriali; di avere presentato istanza il 14-15.9.2009 alla Regione Campania per la istituzione di un nuovo comparto estrattivo in Comune di Durazzano, Area di riserva S33 ubicata alla località denominata "Fossa delle Nevi" ( al NCT foglio 12 p.lle 28,29 e 30).

La domanda è stata denegata, facendosi riferimento ad una serie di vincoli insistenti sulle aree di interesse.

Con separato ricorso la società Moccia ha contestato la legittimità del diniego, sotto il profilo di difetto di motivazione ed istruttoria; con motivi aggiunti in tale ricorso, la società impugnava le nuove determinazioni regionali consistenti nell'adozione di successiva determinazione del genio civile di Benevento del 7.3.2011 con la quale, nell'individuare un nuovo comparto estrattivo con la sigla S33-BN02, si precisa che al momento trattasi solo di una individuazione preliminare, dovendosi dar corso ancora ad ulteriori adempimenti, e verifiche tecniche ed amministrative, e che ai sensi dell'art. 25 co 2 delle NTA al PRAE, la coltivazione in aree di riserva è avviata quando le cave inattività non sono in grado di soddisfare il fabbisogno provinciale e non vi è possibilità di avviare ulteriori attività estrattive nelle aree suscettibili di nuove estrazioni. Il Comune di Durazzano ha impugnato con separato ricorso i provvedimenti indicati nei citati motivi aggiunti. Successivamente al gravato provvedimento di archiviazione, la società Moccia Industrie ha presentato altra domanda di istituzione di comparto estrattivo, per il materiale calcareo, sempre in Comune di Durazzano, in data 1.2.2011, comparto individuato in via preliminare nella riunione operativa del 17.2.2011 come S33-BN 02.

A seguito della proposizione del ricorso del Comune interessato, la perimetrazione operata dal Genio civile di Benevento non ha avuto seguito, non risultandone mai deliberata la formale approvazione.

Per contro, in data 3.5.2011 la ditta Moccia ha formalizzato nuova e diversa istanza, tesa alla modifica delle previsioni del PRAE mediante la previsione di fabbisogno di un nuovo litotipo denominato "calcare da calce"; e in seguito ha provveduto alla richiesta di una nuova perimetrazione, istanza che ha trovato accoglimento, giusta delibera di GR n. 775/2012, oggetto di impugnativa del Comune di Durazzano mediante ricorso RG 1533/2013.

Pertanto, come rappresentato dal Comune di Durazzano, se da un lato non è mai stata deliberata con atto giuntale l'approvazione definitiva del comparto individuato nella riunione del 17.2.2011 e comunicato con nota del 7.3.2011; dall'altro lato, per effetto della domanda della stessa società Moccia Industrie S.p.A. del 3.5.2011, diretta alla individuazione di un nuovo litotipo, è stata approvata la perimetrazione di un nuovo comparto estrattivo, nell'ambito dell'area di riserva S33-BN giusta delibera di GR n. 775/2012, impugnata dal Comune di Durazzano con il presente ricorso. Tale iter, verificatosi ad impulso della società Moccia Industrie S.p.A., rende evidente che la stessa ha concentrato le proprie richieste alla estrazione su diverse aree del Comune di Durazzano (p.lle 34, 98, 38, 99, 100, 39, 40, 41, 42, 48, 93, 35, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 101, 47, 46 del foglio 12).

E' quest'ultima procedura oggetto del presente ricorso, unitamente alla pregressa delibera di GR 562/2011 avente ad oggetto l'individuazione di un nuovo litotipo, nell'ambito del fabbisogno di calcare del PRAE.

Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda proposta con il ricorso principale, sostenuta dal rilievo che la mera perimetrazione del comparto sarebbe atto distinto dalla autorizzazione alla attività estrattiva, sì che non potrebbe ravvisarsi nella prima alcun contenuto immediatamente ed attualmente lesivo.

Osserva in proposito il Collegio che le aree perimetrare nel comune di Durazzano ricadono in zona di riserva, nella quale non si è ancora verificata la prevalenza delle disposizioni del PRAE sulle previsioni di PRG. Invero, il PRAE di norma si sovrappone alle previsioni urbanistiche degli strumenti comunali, per la localizzazione delle cave, mentre nella fattispecie tale sovrapposizione non è divenuta ancora efficace, ai sensi dell'art. 5 co 2 e 3 delle NTA al PRAE, trattandosi di sito posto in area di riserva.

In proposito l'art. 5 comma 2 delle norme di attuazione al PRAE prevede:

" 2. Le previsioni e le destinazioni del piano regionale di cui al comma 1 sono immediatamente efficaci e vincolanti nei confronti di chiunque, anche in deroga ad altre diverse destinazioni, a far data dalla entrata in vigore del P.R.A.E. .

3. Le previsioni e le destinazioni del P.R.A.E. relative alle aree di riserva, non sono efficaci ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 commi 9 e 10 della L.R. n. 54/1985 e s.m.i. nei confronti degli altri

strumenti di pianificazione sottordinata, ivi compresi quelli urbanistici, se non dal momento della approvazione della delimitazione dei comparti nelle singole aree di riserva.”

la disciplina delle aree di riserva rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali:

Il co 12 dell'art. 26 ribadisce tale disciplina

12. In attesa della delimitazione dei comparti, non si producono le aree di riserva sugli strumenti urbanistici comunali gli effetti di cui all'art. 2 commi 9 e 10 della L.R. n. 54/1985 e s.m.i.

Ne deriva la sicura lesività della delibera di perimetrazione dei comparti nei confronti del Comune odierno ricorrente, per il quale, all'esito di detta procedura, si produrrebbero le conseguenze di doveroso adeguamento del proprio PRG al PRAE.

Quanto alla eccezionale tardività di impugnazione della delibera di GR n. 562/2011, relativa alla individuazione del nuovo litotipo, tardività che inficerebbe i profili dedotti nel ricorso principale, deve ritenersi che la citata delibera non presentasse carattere di immediata lesività per il Comune ricorrente, non prevedendo localizzazioni, né essendo prevedibile, sin da allora, la localizzazione del litotipo così individuato esclusivamente in area del Comune di Durazzano, come poi è stato asserito attraverso la successiva attività di studio posta in essere dalla ditta Moccia e recepita dagli organi regionali.

Invero detta delibera era asseritamente mirata all'aggiornamento delle NDA del PRAE, senza che ne fosse evincibile una preordinazione alla individuazione di comparti estrattivi in aree di riserva diverse da quelle individuate con la delibera di GR 494/2009.

Sulla eccezione di irricevibilità dei motivi aggiunti per tardività, osserva il Collegio che gli stessi, nella parte in cui deducono difetto di istruttoria, e che saranno presi in considerazione ai fini del decidere, in parte consistono in mera specificazione di quanto già dedotto nel ricorso principale, ed in parte rappresentano rilievi desunti dal deposito delle relazioni istruttorie, compiuto dalla difesa regionale con la costituzione in giudizio del 29.4.2013, per cui non si ravvisa la dedotta irricevibilità.

L'eccezione è invece fondata per quanto riguarda le restanti censure dedotte nei motivi aggiunti, avverso la delibera di GRC n. 562/2011, sub specie della procedura percorsa, che non corrisponde a quella prescritta per le delibere di variante al PRAE.

La delibera n. 562/2011 intitolata “aggiornamento del PRAE con la specificazione di una riserva di fabbisogno per il calcare dal calcare” premesso che l'art. 9 della NTA definisce sette gruppi merceologici tra cui uno denominato calcare, fa riferimento alla relazione illustrativa del PFRAE che a pagina 32 indica un fabbisogno specifico per il calcare destinato alla produzione della calce. Sul presupposto che tale relazione non è stata recepita in termini dalle NTA del PRAE; e che quindi non sia operante alcuna riserva di fabbisogno per il citato litotipo, per cui potrebbe determinarsi un deficit di calcare da calcare per le province interessate dalla presenza di impianti di produzione di calce, determina di procedere all'aggiornamento del PRAE, con le modalità di cui all'art. 5 comma 1 delle NTA, specificando un fabbisogno di calcare dal calcare, nell'ambito di quello provinciale già individuato dal PRAE, ossia con riserva di una quota al calcare da calcare.

Orbene, tale atto, in quanto già conosciuto al momento della proposizione del ricorso principale, e censurato sotto il profilo del difetto di istruttoria, è tardivamente denunciato nei motivi aggiunti sotto il diverso aspetto della mancata adozione della procedura prevista per le varianti al PRAE.

Così circoscritto l'ambito del decidere, può passarsi all'esame nel merito della controversia.

Nella specie si verte sulla legittimità della previsione di un nuovo litotipo, tra quelli contemplati nel PRAE, e della conseguente individuazione del comparto estrattivo, per tale materiale, nell'area di riserva sita in agro del Comune di Durazzano.

Il primo problema da affrontare è se la delibera di GR n. 562/2011 sia stata adottata alla stregua di adeguata istruttoria, avendo il Comune ricorrente lamentato che la determinazione del fabbisogno regionale di materiale, calcolato a livello provinciale, richiede la considerazione di una serie di fattori indicati dall'art. 9 delle NTA e dalle linee guida dalle quali risulta che per la provincia di Benevento la percentuale di calcare è l'8,27 % del fabbisogno regionale; attraverso la gravata determinazione si inciderebbe sensibilmente su tale percentuale, senza parametri tecnici oggettivi atti ad accreditare tale stima.

In proposito va rilevato che, come eccepito dalla difesa regionale e della ditta contro interessata, la gravata determinazione non ha comportato l'introduzione di un fabbisogno aggiuntivo per il calcare dal calce, ma ha introdotto, nell'ambito del fabbisogno massimo come già individuato dalle norme del PRAE a livello regionale e nelle quote a livello provinciale, una riserva per il calcare da calce.

Pertanto la relativa censura è infondata, non ravvisandosi la lamentata alterazione delle prescrizioni delle NTA in riferimento ai quantitativi già individuati nel PRAE.

E' fondata invece e merita accoglimento la censura, rilevata nel ricorso introduttivo, secondo cui la inidoneità dei comparti già individuati per il soddisfacimento del fabbisogno dell'industria della calce è stata dichiarata sulla base di istruttoria inadeguata e lacunosa.

Va premesso al riguardo che il comparto individuato in agro di Durazzano non rientrava tra quelli perimetrati ai sensi della delibera di GR n. 494/2009, e insiste su area classificata dal PRAE come zona di riserva; tali aree, in quanto costituiscono (a mente degli artt. 3 e 26 del PRAE) le riserve estrattive della Regione Campania, sono porzioni del territorio che, per caratteristiche geomorfologiche e per la presenza di litotipi di interesse economico, sono destinate all'attività estrattiva, previa valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale delle iniziative estrattive.

Pertanto la delimitazione dei comparti deve garantire l'ordinata attuazione dell'attività estrattiva, e quindi la salvaguardia dei valori ambientali, la effettività degli interventi di ricomposizione ambientale, e lo sviluppo programmato delle escavazioni.

Nella specie, tanto doveva avvenire previa adeguata istruttoria in primo luogo sulla insufficienza e inadeguatezza dei comparti individuati nella delibera di GR 494/2009, e sulla correlativa adeguatezza del materiale lapideo nel sito di Durazzano.

Invero, la stessa nota del Genio civile di Benevento del 31.10.2012 (e quindi antecedente di circa 50 giorni rispetto alla delibera di GR 775 del 21.12.2012 conclusiva del procedimento) rileva come è rimasto indimostrato che i comparti approvati con delibera di GRC n. 494/2009 siano inidonei al soddisfacimento della richiesta della ditta Moccia. Al riguardo il settore ha richiesto alla ditta diverse integrazioni dello studio estrattivo posto a fondamento delle proprie richieste e risalente al 3.5.2011. La Moccia Industrie ha presentato un' integrazione dello studio in data 12.11.2012.

Il settore genio civile di Benevento con nota 21.11.2012 prot. 0858161 ha sollevato al riguardo una serie di rilievi che sono rimasti in gran parte ignorati dall'organo decidente.

Da un lato si era rilevata l'insufficienza dello studio estrattivo, in quanto non comprendeva il comparto di Pontelandolfo, da ritenersi operativo sulla base di pronuncia di questo TAR: ed al riguardo la ditta Moccia ha presentato in data 26.11.2012 uno specifico studio sulla inidoneità del comparto di Pontelandolfo alla produzione del calcare puro.

Dall'altro, il settore ha rilevato la inaffidabilità ovvero inadeguatezza degli studi estrattivi di parte, sia in mancanza della certezza che i campioni prelevati e sottoposti a cotture fossero stati effettivamente estratti in Comune di Durazzano; sia in mancanza di adeguata campionatura sotto il profilo quantitativo, specie per i comparti ritenuti inidonei, ove il prelievo era di un solo campione per comparto, il che non rende le indagini svolte statisticamente significative.

In sostanza, lo studio si sarebbe ridotto ad una modestissima, non significativa, e non certa attività di campionatura (riguardo alla quale l'esame dei prelievi avvenuto da parte di Istituto del Dipartimento per l'energia - direzione generale per le risorse minerarie - non presenta caratteri di certezza non quanto all'affidabilità dei risultati, ma alla riferibilità dei campioni prelevati ed al loro sicuro "abbinamento" ai siti da esplorare; a ciò deve aggiungersi la mancanza di una significatività statistica stante l'esiguo numero di prelievi - addirittura un solo prelievo per sito per i siti ritenuti inidonei); unita ad una mera analisi dei corpi geologici cartografati, che è insufficiente ai fini del decidere.

A tali perplessità nulla ha risposto né considerato l'organo decidente, che si è determinato solo un mese dopo detta nota ostativa, senza alcuna ulteriore istruttoria.

Se è quindi vero che le NTA del PRAE non prescrivono che l'attività di ricerca estrattiva debba essere direttamente compiuta dalla Giunta regionale o da organi regionali, è anche vero che l'amministrazione, specie nel decidere una domanda che comporta il sostanziale stravolgimento dei criteri prioritari e cronologici indicati dal PRAE, e la immediata perimetrazione di area di riserva, in ragione di una ritenuta esclusiva riferibilità ad essa di un litotipo specifico, deve procedere con la

massima certezza delle acquisizioni istruttorie proposte dalla parte. Tanto a maggior ragione se proprio l'organo istruttorio regionale aveva rilevato tale carenza, e sollevato dubbi sull'attendibilità dello studio estrattivo .

Si è quindi determinata una fase di acquisizione del materiale da analizzare senza adeguato controllo , e comunque è stata sottoposta ad esame una campionatura che in termini statistici non è stata ritenuta rappresentativa.

Per effetto di tale lacuna istruttoria la Regione si è determinata alla disapplicazione dei criteri prioritari e cronologici per la coltivazione in area di riserva, dettati dal PRAE, ritenendo il comparto di Durazzano - non ancora perimetrato e sito in area di riserva- da un lato sicuramente provvisto del giacimento con le caratteristiche del litotipo richiesto dalla ditta Moccia, e dall'altro l'unico sito estrattivo individuabile per il nuovo litotipo calcare da calce; pertanto la gravata determinazione n. 775/2012 ed i preordinati atti istruttori risultano viziati e vanno annullati.

L'accoglimento di tale motivo di censura consente di ritenere assorbiti tutti gli altri non espressamente esaminati.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, a carico della Regione Campania, su cui grava anche il contributo unificato anticipato da parte ricorrente , mentre sussistono giusti motivi per dichiararle compensate nei confronti della società Moccia Industrie.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede. dichiara irricevibile la domanda proposta con i motivi aggiunti nei confronti della delibera di GR n. 562/2011;

accoglie per il resto il ricorso e per l'effetto :

annulla la delibera della Giunta regionale della Campania n. 775/2012 avente oggetto "piano regionale delle attività estrattive - delimitazione della nuova area suscettibile di nuove estrazioni c. 12 BN e del comparto estrattivo c.12 BN 01 nell'area di riserva s.33 BN nel comune di Durazzano gruppo merceologico: calcare- litotipo: calcare da calce"; e l'allegato A alla suddetta delibera recante relazione Individuazione comparto estrattivo; nonché tutti i preordinati atti del procedimento amministrativo con cui, in accoglimento delle istanze della società Moccia Industria S.p.A. si è individuato un nuovo comparto estrattivo nell'area di riserva S33-BN del PRAE, alla località Fossa delle nevi del Comune di Durazzano.

Condanna la regione Campania alla rifusione in favore del Comune ricorrente, delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 2000,00 (duemila/00) ,oltre che al rimborso del contributo unificato dallo stesso anticipato; compensa le spese di giudizio nei confronti della società Moccia Industrie.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio del giorno 15 - 29 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Anna Pappalardo, Consigliere, Estensore

Achille Sinatra, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)